

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA TELERISCALDAMENTO

Art. 1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni generali si applicano le seguenti definizioni:

“Fornitore”: A2A Calore e Servizi con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 e sede secondaria in Milano, via Caracciolo, 58. “Cliente”: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del telecalore. “Punto di consegna”: è il punto dell’allacciamento, identificato dal confine tra la proprietà pubblica e quella privata, che identifica il limite di competenza del Fornitore, a prescindere dalla collocazione del misuratore, dei dispositivi di regolazione o della sottostazione d’utenza ed in cui l’energia termica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente. “Punto di fornitura”: è la parte dell’allacciamento in cui è installato il contatore di energia termica, tipicamente idonea al rilievo dei parametri tecnici di fornitura.

“Potenza contrattuale”: espressa in kW è il parametro che indica il valore di potenza termica resa disponibile dall’esercente al punto di fornitura, fatto salvo quanto previsto all’art.6, in condizioni di fornitura nominali di temperatura della rete così come indicate nel paragrafo “Condizioni di fornitura del fluido termovettore”.

“Portata contrattuale”: espressa in m³/h è il parametro che indica il valore di portata del fluido termovettore resa disponibile dall’esercente al punto di fornitura, fatto salvo quanto previsto all’art.6. Tale valore non può superare il valore massimo risultante dal rapporto tra la potenza contrattuale e il prodotto tra la differenza fra le temperature massime nominali di fornitura (mandata - ritorno), così come indicate nel paragrafo “Condizioni di fornitura del fluido termovettore”, e il fattore di conversione 1,163.

Parametri tecnici di fornitura:

- “Potenza impegnata”: espressa in kW è il parametro tecnico di fornitura che indica il valore minimo di potenza termica resa disponibile al punto di fornitura, fatto salvo quanto previsto all’art.6, in condizioni di normale esercizio della rete, ed è pari al prodotto tra la portata contrattuale, la differenza tra la temperatura di fornitura (mandata) e la temperatura massima nominale di restituzione (ritorno) del fluido termovettore, ed il fattore di conversione 1,163”.
- “Temperatura di fornitura”: espresso in °C è il parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita all’utente per il servizio offerto, come indicato nel paragrafo “Condizioni di fornitura del fluido termovettore”.

Anche qualora il Cliente non sia il proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura, si farà comunque garante nei confronti del Fornitore degli obblighi delle presenti condizioni contrattuali che non dovessero essere posti a suo carico dalle norme del codice civile o del contratto di locazione o di altro titolo in base al quale ha la disponibilità dell’immobile.

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia termica, per uso riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria e/o produzione acqua refrigerata, mediante rete di teleriscaldamento da parte del Fornitore al punto di consegna. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dal contratto e dalle norme emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia.

Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, nonché nel contratto, che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti o organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili ed imperative stabilite dai suddetti enti.

E’ facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni di fornitura per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta a ciascuno dei Clienti interessati con un preavviso non inferiore sessanta (60) giorni solari rispetto alla decorrenza delle variazioni. Tale preavviso decorre dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione. La suddetta comunicazione contiene l’indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto e si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato dal Fornitore. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Art. 3. USO DELLA FORNITURA

Il Cliente non può cedere a terzi né utilizzare per scopi diversi o in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti l’energia termica oggetto del presente contratto. Il Fornitore ha diritto ad effettuare, a sua discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l’uso dell’energia termica fornita. In caso di violazione di quanto prescritto dal presente articolo, il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16.

Le denunce degli usi dell’energia termica previste da disposizioni di legge o amministrative presenti e future, avvengono a cura del Cliente ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte dal Fornitore. In quest’ ultimo caso il Cliente si obbliga a fornire tempestivamente al Fornitore i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell’esattezza dei medesimi.

In caso di utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi in base ai prezzi ed alle eventuali imposte o tasse relativi all’effettiva utilizzazione, fatta salva l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 13, oltre agli ulteriori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

Le condizioni economiche e le eventuali agevolazioni indicate in contratto sono condizionate ad uso della fornitura di energia termica esclusivamente da teleriscaldamento.

Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, gli eventuali titoli di efficienza energetica eventualmente spettanti per l'allaccio alla rete e/o la fornitura di teleriscaldamento saranno di titolarità del Fornitore, anche in quanto titolare del progetto.

Art. 4. PRELIEVO FRAUDOLENTO

Il Fornitore, in caso di prelievo fraudolento, effettua la ricostruzione dei consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei consumi medi di periodi analoghi e chiede il pagamento dell'energia termica illecitamente prelevata, oltre al risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove manomesse.

Nel contempo, il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura di energia termica e di considerare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 16, salva ogni ulteriore azione legale.

Art. 5. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

Il punto di consegna identifica il confine tra gli impianti di proprietà del Fornitore e quelli del Cliente con conseguenti responsabilità e relativi oneri di gestione e manutenzione. Sono in ogni caso di proprietà del Fornitore, che ne cura la gestione e la manutenzione e che può rimuovere alla cessazione del contratto, gli apparecchi di misura, gli eventuali dispositivi di regolazione e limitazione dei parametri contrattuali, anche se installati a valle del punto di consegna, compresa la tubazione contenente i cavi di trasmissione dei segnali per la telelettura dei misuratori, ove attivata. Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione di tale collegamento necessario per la telelettura.

Gli impianti e le apparecchiature del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti secondo le norme della buona tecnica. L'utilizzo di tali impianti e apparecchiature da parte del Cliente deve essere coerente con le norme di buona tecnica al fine di non determinare disservizi alla rete del Fornitore.

La parte di impianto di proprietà del Cliente direttamente collegata alla rete del Fornitore deve rispettare le norme di buona tecnica del settore, ovvero le eventuali indicazioni degli uffici tecnici del Fornitore, al quale va comunque chiesto preventivo benestare sia per l'esecuzione dell'impianto, sia per successive modifiche. L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente, prima dell'allacciamento, della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell'art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37 da soggetto abilitato. Analoga dichiarazione deve essere presentata al Fornitore ogni qualvolta il Cliente apporti modifiche agli impianti di cui sopra.

In caso di successione nel contratto che comporti un mutamento del punto di consegna a come è definito all'art.1, resta inteso che gli impianti a valle del punto di consegna, pur restando di proprietà del Fornitore, sono posti nella custodia del Cliente il quale diverrà responsabile dei danni ad essi o da essi derivanti, salvo il caso fortuito, e che sarà tenuto ad avvertire il Fornitore di ogni evento che possa ingenerare tali danni.

Art. 6. ONERI DI MANUTENZIONE

Saranno a carico del Cliente gli oneri e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti, così come identificati al precedente articolo, affinché gli stessi mantengano inalterati i parametri tecnici di fornitura, garantiscano la sicurezza nell'utilizzo del fluido termovettore, e non causino disservizi/interruzioni alla rete del Fornitore.

Il Fornitore garantirà i parametri di fornitura fino al punto di consegna. Tali parametri caratterizzeranno il fluido termovettore anche al punto di fornitura solo se l'impianto del cliente risulterà idoneo a mantenere inalterate le caratteristiche del fluido dal punto di consegna fino al punto di fornitura (es: assenza di dispersioni, integrità delle coibentazioni, pulizia del filtro ecc.).

Il Fornitore non potrà quindi essere ritenuto responsabile per interruzioni e irregolarità della fornitura dovute a mancata manutenzione degli impianti di proprietà del Cliente.

Il Cliente si impegna inoltre a garantire il rispetto della temperatura massima nominale di restituzione (ritorno) indicata nel paragrafo "Condizioni di fornitura del fluido termovettore; in caso di supero il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei parametri contrattuali.

Il Fornitore si riserva la facoltà di interrompere senza preavviso la fornitura di energia termica fino al ripristino delle idonee condizioni di funzionamento, qualora l'impianto di proprietà del Cliente risulti non idoneo a garantire la sicurezza nell'utilizzo del fluido termovettore o possa causare causi disservizi/interruzioni alla rete del Fornitore.

Art. 7 POTENZA CONTRATTUALE

La potenza contrattuale sarà scelta dal Cliente ed indicata nel Contratto all'inizio dell'anno contrattuale.

Il Cliente deve comunicare per iscritto eventuali richieste di variazioni di potenza contrattuale che il Fornitore si riserva di accettare previa verifica delle condizioni di esercizio della rete. La variazione è comunque subordinata all'eventuale adeguamento che il Cliente è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese secondo le indicazioni del Fornitore delle parti di impianto a valle del punto di consegna, siano esse di proprietà privata che del Fornitore, nonché al versamento degli importi a copertura dei costi dell'eventuale adeguamento degli impianti del Fornitore ubicati a monte del punto di consegna.



Art. 8. ACCESSIBILITÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente garantisce al Fornitore l'accesso agli impianti propri e dello stesso, nonché allo spazio sovrastante la proprietà del Cliente, per verificare l'effettiva regolarità dell'impianto e della fornitura, per effettuare la lettura dei gruppi di misura, nonché per sostituire o mantenere le apparecchiature di cui all'art. 5.

Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento degli apparecchi presso di lui installati e di proprietà del Fornitore.

In caso di negato accesso il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16. Il Cliente è altresì responsabile della dispersione, perdita, prelievo, sottrazione dal proprio impianto del fluido termovettore che è di proprietà del Fornitore.

In particolare il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il riconoscimento del danni subiti a causa del reintegro del fluido termovettore fuoriuscito dagli impianti di proprietà del Cliente in caso di dispersione, perdita, prelievo, sottrazione non imputabili al Fornitore.

Art. 9. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

Tutte le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dal Fornitore all'ultimo indirizzo di recapito indicato dal Cliente. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di indirizzo o di occupazione dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso della fornitura. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se necessario, documentazione integrativa.

Con la sottoscrizione del contratto il Cliente che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo.

Art. 10. PERMESSI, SERVITÙ E ALTRI ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

Il Fornitore subordina l'esecuzione dell'allacciamento e la somministrazione della fornitura, nonché i tempi di attivazione della stessa,

i) all'esistenza delle autorizzazioni e servitù da parte delle proprietà interessate alla posa in opera degli impianti e ii) al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni qualora fossero richieste da terzi o enti pubblici. La fornitura di energia termica viene man tenuta a disposizione del Cliente finché perdurano tali autorizzazioni, permessi servitù e diritti.

Qualora il Fornitore sia obbligato, per fatto a sé non imputabile, a rimuovere, in tutto o in parte, gli impianti di sua proprietà, non potendo più garantire la fornitura di energia termica, il contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno. In questa eventualità il Fornitore invia, con 60 giorni di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto.

Il mancato completamento dei lavori, e quindi la non attivazione della fornitura nei tempi indicati nel contratto, non comporta risarcimenti o indennizzi nel caso in cui la causa derivi dal cliente o da terzi. Qualora il differimento derivi da cause imputabili al Fornitore, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto.

Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per alimentare le apparecchiature di proprietà del Fornitore e di cui all'art. 5.

Art. 11. GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura.

Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta.

In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità.

Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell'utenza.

In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.



Art. 12. MISURAZIONE, LETTURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La misurazione dell'energia termica avviene tramite i misuratori installati dal Fornitore.

La lettura dei gruppi di misura viene effettuata secondo le ordinarie periodicità in uso presso il Fornitore, nel rispetto delle periodicità minime stabilite dalla normativa applicabile di settore, fatta salva la facoltà di letture supplementari e diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità. In caso di contatore non teleletto, il Fornitore pubblicherà sul proprio sito WEB, in una sezione accessibile con i dati della fornitura, la data prevista di visita del personale incaricato della lettura, fatte salve diverse indicazioni di contatto comunicate dal cliente.

La fatturazione dei consumi è di norma effettuata con periodicità mensile in base alle letture dei gruppi di misura o in base ai consumi stimati. Nel periodo estivo, in considerazione dell'esiguità dei consumi, il Fornitore può modificare la periodicità della fatturazione. La prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza. Il Cliente può comunque chiedere la modifica dell'entità dei consumi stimati.

Il Cliente potrà comunicare il dato di lettura mediante le modalità di comunicazione che il Fornitore metterà a disposizione via fax, telefono, sito web oppure mediante modulo lasciato da incaricato nella cassetta per le lettere o nei locali comuni: il modulo, sul quale il Cliente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura, per poter essere considerato utile ai fini della fatturazione dovrà tornare al Fornitore entro i termini in esso indicati. Anche in caso di mancanza di tale autolettura, il Fornitore può effettuare la fatturazione sulla scorta di consumi stimati e salvo conguaglio, fornendo l'informazione al Cliente in bolletta.

L'autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo il caso di lettura rilevata o nel caso in cui il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente.

In mancanza di letture rilevate o di autoletture, i consumi verranno stimati in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso.

Eventuali variazioni di prezzo sono applicate solo ai consumi effettuati a partire dal giorno in cui entrano in vigore, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero del periodo compreso tra una variazione e quella successiva. Le variazioni sono applicate sulle bollette emesse dopo la data della loro decorrenza, anche nel caso di ricorso a consumi stimati.

La suddivisione dei corrispettivi tra i singoli utilizzatori della fornitura è di competenza dell'amministrazione condominiale, dell'ente o della proprietà con la quale è stipulato il contratto.

Art. 13. VERIFICA DEI MISURATORI E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI

Il Cliente ed il Fornitore possono chiedere, anche in contraddittorio, la verifica della funzionalità dei gruppi di misura. Se dalla verifica risulta uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il Fornitore provvede alla ricostruzione dei prelievi entro i termini prescrizionali, per il periodo compreso tra l'ultima lettura validata e non contestata dal cliente e il momento in cui si provvede alla sostituzione o riparazione dello stesso. I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi storici rilevati in analoghi periodi e condizioni degli ultimi 36 mesi, se disponibili, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.

Il Fornitore accredita o addebita direttamente in bolletta i consumi ricalcolati. Entro trenta giorni il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e chiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata dal Fornitore. Qualora la verifica sia chiesta dal Cliente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante, le spese sostenute per la verifica (importi consultabili sul nostro sito internet <https://www.a2acaloreservizi.it/it/abitazioni-terziario/prezzi-condizioni-economiche>) restano a carico del Cliente.

Art. 14. PAGAMENTI

Le fatture recapitate all'indirizzo indicato dal Cliente devono essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore può richiedere dal giorno successivo alla scadenza della fattura, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), così come definito dall'art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998, maggiorato del 3,5 per cento. A seguito del mancato pagamento di quanto dovuto viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e qualora persista ulteriormente lo stato di inadempimento è inviata una raccomandata a/r con preavviso di sospensione della fornitura contenente l'indicazione del termine ultimo e delle modalità di pagamento di quanto dovuto. Dal giorno successivo al termine ultimo di pagamento il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. E' facoltà del Fornitore richiedere al Cliente il pagamento delle spese di spedizione relative al sollecito di pagamento della fattura nonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura.

In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. Il Cliente può chiedere al Fornitore, che si riserva la facoltà di accettare la richiesta, il pagamento del corrispettivo dovuto con rate successive. Sulle somme pagate a rate i clienti dovranno corrispondere gli interessi pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), così come definito dall'art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998, maggiorato del tre e mezzo per cento. La rateizzazione dei pagamenti sarà sempre consentita nel caso in cui l'importo fatturato sia superiore a tre (3) volte l'importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all'emissione



della fattura, qualora la richiesta sia formulata entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta.

Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, in caso di utenze condominiali, del mancato pagamento integrale delle fatture - oltre al Condominio in quanto tale - potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino allo stesso appartenente.

Art. 15. DURATA, RINNOVO, RECESSO

La durata del contratto viene stabilita in anni uno.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di energia termica, quale risulta dalla documentazione aziendale. Tale data è considerata come data di avvio del contratto.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti; nel caso del Fornitore, mediante invio di lettera raccomandata a/r con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla scadenza naturale.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto di fornitura, oltre nei casi esplicitati di cui al precedente art. 2, in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

Art. 16. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Il Cliente può chiedere al Fornitore la disattivazione della fornitura in ogni momento, con preavviso di un mese, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet <https://content.a2acaloreservizi.it/sites/default/files/2025-06/acs-richiesta-recesso.pdf> e con le modalità nello stesso riportate.

Il Cliente deve pagare gli eventuali importi oggetto di rateizzazione sino alla scadenza naturale originariamente prevista dal contratto. Il Fornitore cessa senza ulteriore avviso l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dal Cliente purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili al Fornitore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

La disattivazione ha comunque efficacia a partire dall'acquisizione della lettura utile del contatore successiva alla richiesta.

Art. 17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Il Fornitore non risponde dei danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

Le interruzioni o le limitazioni di cui sopra non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.

Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di energia termica:

- in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 3, 6, 8, 9, 11 e 12, previa messa in mora con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata a/r da considerarsi valida anche nei casi di compiuta giacenza presso le PP.TT. ovvero di rifiuto e/o mancato recapito per causa non imputabile al Fornitore (utente deceduto, sconosciuto, trasferito, irreperibile, non curato ritiro, etc.);
- in caso di prelievo fraudolento di cui all'art. 4, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli, anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia termica illecitamente prelevata.

Decorsi quindici giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente ne abbia chiesto la riattivazione, il Fornitore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di somministrazione (ex art. 1564 c.c.).

Il Fornitore può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 8, 9 e 10.

Art. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.

Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata a somministrare e distribuire l'energia termica e tecnicamente idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 19. PROCEDURE DI RECLAMO E DI CONCILIAZIONE

Il Cliente può presentare al Fornitore un reclamo secondo le modalità indicate in fattura o nel proprio sito internet, ed avvalersi anche dei relativi moduli predisposti.

Esperita la procedura di reclamo, il Cliente che non si ritenesse soddisfatto può rivolgersi al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio locale o gratuitamente all'Organismo ADR istituito presso A2A Spa (<https://www.gruppoa2a.it/it/conciliazione-paritetica>).

Art. 20. FORO COMPETENTE, DOMICILIO, REGISTRAZIONE, SPESE

Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicita, mediante la sottoscrizione del Contratto il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove sono collocate le apparecchiature di ricezione della fornitura di energia termica, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro esclusivo per il presente Contratto.

Il Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed in tale eventualità le relative spese sono a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

Nei casi previsti dalla normativa fiscale è chiesto al Cliente il pagamento dell'imposta di bollo gravante sul contratto e relative copie.